Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Settentrionale

Decreto del Segretario Generale

N. 23 del 27 MAR. 2019

Oggetto: Piano di Assetto Idrogeologico (PAI) del bacino Toscana Costa. Approfondimento del quadro conoscitivo e modifica della perimetrazione di area pericolosità geomorfologica del comune di Livorno, ai sensi dell'art. 24 e 25 delle norme di Piano.

IL SEGRETARIO GENERALE

VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante "*Norme in materia ambientale*" e s.m.i. e in particolare la parte III del suddetto decreto;

VISTA la legge 28 dicembre 2015, n. 221 recante "*Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali*" che all'art. 51 detta "*Norme in materia di Autorità di bacino*" sostituendo integralmente gli articoli 63 e 64 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

VISTO, in particolare, l'art. 63 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come sostituito dall'art. 51 comma 2 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, che:

- al comma 1 istituisce in ciascun distretto idrografico in cui è ripartito il territorio nazionale ai sensi dell'art. 64 del medesimo decreto, l'Autorità di bacino distrettuale di seguito denominata "Autorità di bacino", ente pubblico non economico che opera in conformità agli obiettivi della parte terza del d.lgs. 152/2006 e s.m.i. e uniforma la propria attività a criteri di efficienza, efficacia, economicità e pubblicità;
- al comma 3 prevede che "*con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono disciplinati l'attribuzione e il trasferimento alle Autorità di bacino di cui al comma 1 del presente articolo del personale e delle risorse strumentali, ivi comprese le sedi, e finanziarie delle Autorità di bacino di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183 (...)*";
- al comma 4 prevede che "*entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 3, con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con le regioni e le province autonome il cui territorio è interessato dal distretto idrografico, sono individuate le unità di personale trasferite alle Autorità di bacino e sono determinate le dotazioni organiche delle medesime Autorità*";

- ai commi 5 e seguenti disciplina la composizione, le competenze e il funzionamento degli organi dell'Autorità;
- al comma 10 prevede che "*Le Autorità di bacino provvedono (...) a elaborare il Piano di bacino distrettuale e i relativi stralci, tra cui il piano di gestione del bacino idrografico, previsto dall'art. 13 della direttiva 2000/60/CE (...) e il piano di gestione del rischio di alluvioni, previsto dall'art. 7 della direttiva 2007/60/CE (...)*";

VISTO l'art. 64 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. ed in particolare il comma 1 lettera c), ai sensi del quale il nuovo distretto idrografico dell'Appennino Settentrionale comprende i bacini idrografici dell'Arno, del Serchio, del Magra nonché i bacini regionali della Liguria e della Toscana;

VISTO, altresì, l'art. 51 comma 4 della legge 28 dicembre 2015, n. 221 secondo cui "*il decreto di cui al comma 3 dell'articolo 63 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come sostituito dal comma 2 del presente articolo, è adottato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge; da tale data sono soppresse le Autorità di bacino di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183. (...) Dopo l'emanazione del decreto di cui al comma 3 dell'articolo 63 del citato decreto legislativo n. 152 del 2006, i segretari generali delle Autorità di bacino di rilievo nazionale di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 10 dicembre 2010, n. 219, sono incaricati anche dell'attuazione dello stesso e svolgono le funzioni loro attribuite comunque non oltre la nomina dei segretari generali di cui al comma 7 dell'articolo 63 del citato decreto legislativo n. 152 del 2006*";

VISTO il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare n. 294 del 25 ottobre 2016, recante "*Disciplina dell'attribuzione e del trasferimento alle Autorità di bacino distrettuali del personale e delle risorse strumentali, ivi comprese le sedi, e finanziare delle Autorità di bacino, di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183*", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 27 del 2 febbraio 2017 ed entrato in vigore in data 17 febbraio 2017;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 aprile 2018 "*Individuazione e trasferimento delle unità di personale, delle risorse strumentali e finanziarie delle Autorità di bacino, di cui alla legge n. 183/1989, all'Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino Settentrionale e determinazione della dotazione organica dell'Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino Settentrionale, ai sensi dell'articolo 63, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e del decreto n. 294 del 25 ottobre 2016*" pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 135 del 13 giugno 2018;

VISTO, inoltre, lo Statuto dell'Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino Settentrionale, approvato con decreto n. 56 del 26 febbraio 2018 del Ministro dell'ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, ed in particolare l'art. 6 comma 4 del medesimo, ai sensi del quale "*il Segretario generale svolge compiti di direzione, coordinamento e controllo, al fine di assicurare la continuità*

delle funzioni dell'Autorità di bacino ed è responsabile dei risultati raggiunti in attuazione degli indirizzi del Ministro vigilante", "provvede agli adempimenti necessari al funzionamento dell'Autorità", nonché "assicura l'unicità di indirizzo tecnico-amministrativo" e "sovrintende all'attività di tutte le aree, servizi ed uffici dell'Autorità, assicurandone il coordinamento operativo anche nelle articolazioni territoriali", e l'art. 7 disciplinante la composizione e le funzioni della conferenza operativa;

VISTO l'art. 170 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. che al comma 11 prevede che "*Fino all'emanazione di corrispondenti atti adottati in attuazione della parte III del presente decreto, restano validi ed efficaci i provvedimenti e gli atti emanati in attuazione delle disposizioni di legge abrogate dall'art. 175*" nonché l'art. 175 del medesimo decreto;

VISTO il decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, recante "*Misure urgenti per la prevenzione del rischio idrogeologico ed a favore delle zone colpite da disastri franosi nella regione Campania*", convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1998, n. 267;

VISTO l'art. 7 della legge regionale 11 dicembre 1998, n. 91, recante "*Piani di bacino. Contenuti*" nonché l'art. 26 della legge regionale 28 dicembre 2015, n. 80 che abrogando la legge regionale n. 91/1998 al comma 2 recita "*Gli articoli 2, 2 bis, 6 bis, 7, 8, 9 e 11, della l.r. 91/1998 sono abrogati a decorrere dall'approvazione dei corrispondenti atti di pianificazione di distretto*";

VISTA la delibera di Consiglio della Regione Toscana n. 13 del 25 gennaio 2005 recante "*Approvazione del piano per l'assetto idrogeologico del bacino di rilievo regionale Toscana Costa*" (di seguito PAI Toscana Costa);

VISTI, in particolare, gli articoli 24 e 25 delle norme di Piano del PAI Toscana Costa;

VISTA la nota del Comune di Livorno protocollo n. 93825 del 24.07.2018 e la documentazione ad essa allegata, acquisita al protocollo di questa Autorità al n. 5549 del 24.07.2018, riguardante la richiesta di approfondimento del quadro conoscitivo del PAI Toscana Costa per il territorio comunale di Livorno;

CONSIDERATO che lo stato di dissesto geomorfologico descritto nella documentazione trasmessa è stato verificato tramite analisi delle banche dati disponibili nel quadro conoscitivo del Piano di bacino, con particolare riferimento ai rilievi LIDAR e ai dati satellitari InSAR, e tramite sopralluogo svolto in data 31.08.2018;

RICHIAMATO il contenuto delle comunicazioni istruttorie di questa Autorità, di cui al protocollo n. 1430 del 20.02.2019 e n. 1605 del 26.02.2019, in cui veniva trasmessa la bozza della banca dati geografica del PAI per il territorio del comune di Livorno elaborata sulla base degli elementi istruttori esplicitati sopra;

VISTO il decreto del Segretario Generale n. 6 del 19 febbraio 2018, recante "*Acquisizione e composizione dei quadri conoscitivi relativi alla pericolosità da alluvione e da frana dei territori ricadenti nei bacini idrografici del fiume Arno e del fiume Serchio e nei bacini idrografici regionali della Toscana facenti parte del distretto idrografico dell'Appennino Settentrionale. Presa d'atto degli strati informativi disponibili e/o trasmessi al 31 dicembre 2017, delle cartografie in formato cartaceo e delle nuove modalità di archiviazione integrata a livello distrettuale*" ed in particolare quanto previsto agli articoli 4 e 6 del medesimo;

RITENUTO che, in base all'istruttoria dell'Autorità di bacino sopra richiamata e alle relative elaborazioni geografiche, sussistano le condizioni per procedere all'aggiornamento ai sensi dell'art.25 delle norme di Piano del quadro conoscitivo del PAI Toscana Costa e quindi alla modifica delle perimetrazioni delle aree a pericolosità geomorfologica dalla carta di tutela del territorio di cui agli artt. 3 e 12 delle stesse norme, così come risulta dalla banca dati geografica informatizzata prodotta in originale come documento informatico, archiviata elettronicamente presso l'Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino Settentrionale all'indirizzo web http://www.adbarno.it/pagine_sito_opendata/gds_md_scheda_completa.php?id_ds=2841, così come previsto dal Decreto del Segretario Generale n. 6 del 19.02.2018.

CONSIDERATO inoltre che la corretta rappresentazione della perimetrazione delle aree a pericolosità è vincolata alla specifiche pubblicate sul sito internet istituzionale dell'Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino Settentrionale;

tutto ciò visto e considerato

DECRETA

Articolo 1 – Ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 delle norme di Piano si provvede ad aggiornare il quadro conoscitivo del PAI Toscana Costa e quindi ad approvare la modifica delle perimetrazioni delle aree a pericolosità geomorfologica della carta di tutela del territorio di cui agli artt. 3 e 12 del comune di Livorno, così come risulta dalla banca dati geografica informatizzata prodotta in originale come documento informatico, archiviata elettronicamente presso l'Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino Settentrionale all'indirizzo web http://www.adbarno.it/pagine_sito_opendata/gds_md_scheda_completa.php?id_ds=2841;

Articolo 2 - Il Comune di Livorno, una volta compiute le procedure previste dalla legge per l'approvazione dello strumento di governo del territorio, è tenuto a darne immediata comunicazione a questa Autorità di bacino. Resta, comunque, fermo che ogni ulteriore proposta di modifica al perimetro delle aree a pericolosità della cartografia del PAI di cui

all'articolo 1 del presente atto, anche eventualmente intervenuta nell'*iter* di approvazione dello strumento di governo del territorio, deve essere sottoposta al parere dell'Autorità di bacino ai sensi dell'articolo 25 delle norme di Piano;

Articolo 3 – Copia del presente provvedimento è notificata alla Regione Toscana e al Comune di Livorno.

IL SEGRETARIO GENERALE
Ing. Massimo Lucchesi